

PORTOGALLO: Verso l'approvazione dell'adozione da parte di coppie omosessuali*

di Giovanni Vagli
(13 agosto 2013)

Il 17 maggio 2013 è avvenuta la votazione di tre progetti di legge che, seppur tra loro differenti nella forma e, in parte, nel contenuto, avevano ad oggetto la stessa materia, ossia la possibilità di adozione da parte di coppie costituite da persone dello stesso sesso.

Presentati da tre differenti partiti, essi assumevano la seguente numerazione: 178/XII, 278/XII e 392/XII/2^{a1}.

Sicuramente i più ambiziosi erano il primo ed il terzo, che prevedevano il conferimento assoluto e senza condizioni del diritto di adozione da parte di coppie omosessuali.

L'art. 2 del progetto dei Verdi prevedeva infatti che «Le alterazioni introdotte dalla presente legge implicano l'ammissibilità legale di adozione, secondo tutte le sue modalità, da parte di persone coniugate con soggetti dello stesso sesso./Nessuna disposizione di legge in materia di adozione può essere interpretata in senso contrario al comma precedente»²; l'art. 3 del progetto estendeva la possibilità di adozione alle persone conviventi secondo il regime delle unioni di fatto.

Il progetto presentato dal Blocco di Sinistra aveva un contenuto più o meno analogo a quello dei Verdi, per cui non ci dilunghiamo specificamente su esso³.

Essi sono stati bocciati dal voto negativo del Parlamento.

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 La rispettiva provenienza era dei Verdi, del Partito Socialista e del Blocco di Sinistra (BE). Quest'ultimo partito aveva pure presentato un ulteriore distinto progetto di legge (393/XII/2^a), concernente la proposta modifica del Registro Civile, che aveva un rapporto consequenziale rispetto all'altro; anch'esso è stato votato il 17 maggio 2013 senza esser stato approvato. Tutti i testi sono reperibili al sito www.parlamento.pt.

2 Traduzione nostra.

3 Si può fare una comparazione analogica tra gli articoli del progetto dei Verdi citati nel testo e gli articoli 2 e 3 del progetto del Blocco di Sinistra.

Differente sorte ha invece avuto il progetto di legge n. 278/XII, concernente la possibilità di co-adozione da parte del coniuge o del convivente di fatto dello stesso sesso, modificativo dell'art. 23 del Codice del Registro Civile, presentato dalla Deputata socialista Isabel Alves Moreira e da altri rappresentanti dello stesso partito.

Nel lungo preambolo, la Deputata in questione ha esposto in modo inequivocabile l'esigenza sociale di un cambiamento della materia oggetto del suo progetto; facendo riferimento a studi comprovati in materia di pedagogia, psicologia, pediatria, ecc., ella non ravvisa alcun inconveniente nel fatto che un bambino riceva la sua educazione da parte di una coppia di persone dello stesso sesso. Ciò che rileva è la carica affettiva che viene impartita, non lo stereotipo dei ruoli che comunemente vengono attribuiti ai componenti familiari.

Pertanto, asserisce che sia necessario colmare una lacuna legislativa, limitante non solo i diritti dei soggetti attualmente esclusi dalla possibilità di adozione, ma anche quelli dei bambini che si trovano in una situazione familiare, in cui uno dei coniugi sia incapacitato di un riconoscimento *de iure* di paternità o maternità.

Ciò nonostante, il progetto in esame non ha riconosciuto la possibilità di adozione a tutte le coppie omosessuali, coniugate o conviventi di fatto, ma ha circoscritto tale eventualità ad alcune ipotesi specifiche, che analizzeremo tra breve: ciò ci pare alquanto contraddittorio rispetto alla premessa iniziale, nell'ambito della quale si faceva riferimento ad un diritto assoluto di adozione, da parte di persone che si trovano in tale posizione giuridica, diritto che trova la sua fonte nel principio di uguaglianza e nel divieto di discriminazione dei soggetti in base al loro orientamento sessuale⁴.

La Deputata in questione ha cercato di giustificare questa limitazione, alla luce di un'esigenza pragmatica, ma ciò, a nostro avviso, non serve a superare la contraddizione cui si è fatto riferimento poc'anzi.

Ella sostiene che il progetto presentato abbia la mera funzione di sanare quelle situazioni di fatto già esistenti, in cui uno dei coniugi sia titolare di podestà genitoriale, per filiazione naturale o per adozione, e che sia giuridicamente legato ad una persona dello stesso sesso; ciò in quanto l'altra persona con cui il figlio convive, insieme al genitore legale, sviluppa un rapporto affettivo col figlio stesso senza che possa, al momento, acquisire il diritto di paternità/maternità. Gli inconvenienti che da ciò possono derivare vengono considerati disastrosi; si pensi al caso di un bambino di 10 anni che da sempre vive insieme a due persone dello stesso sesso, di cui solo una sia titolare della podestà genitoriale, e che con esse abbia stabilito un rapporto affettivo familiare stabile: se muore il

4 Art. 13, comma 2º, della Costituzione portoghese.

genitore legale non sussistono, allo stato attuale delle cose, strumenti giuridici che permettano il perdurare del rapporto del figlio con l'altro genitore. Sulla base della normativa in vigore, il bambino viene affidato ad altri soggetti, normalmente i familiari del genitore deceduto, interrompendosi in questo modo quel rapporto filiale che ha intrapreso con il coniuge o con il convivente di fatto del genitore deceduto; tale interruzione ha conseguenze psicologiche negative, sia per il genitore che per il figlio. È in questo contesto che si inserisce il progetto di legge, il quale assume la mera funzione di compensazione rispetto a circostanze particolari, senza però creare un vero e proprio diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali.

Tale limite è stato fatto presente anche in sede parlamentare, da parte di esponenti appartenenti all'ala della sinistra più estrema.

Ciò nonostante, il progetto in questione è stato approvato "*na generalidade*" (prima votazione parlamentare), grazie al sostegno del Partito Socialista, del Partito Comunista, del Blocco di Sinistra (BE) e dei Verdi; da segnalare che sia il Partito Social-Democratico che il Centro Democratico Sociale-Partito Popolare hanno lasciato piena libertà di voto ai loro Deputati: 16 Parlamentari del PSD hanno infatti votato a favore del progetto; specificamente: il progetto è stato approvato con 202 voti favorevoli; 9 sono state le astensioni (3 del PSD, 3 del PS e 3 del CDS-PP); da segnalare anche due voti contrari nelle file del PS.

Vediamo adesso in dettaglio come viene alterata la materia in esame.

L'art. 2 del progetto è quello che definisce la sostanza delle novità; esso asserisce che quando due persone dello stesso sesso siano sposate o vivano in unione di fatto, esercitando una di esse responsabilità genitoriali in relazione ad un minore, per filiazione o adozione, il coniuge o il convivente di fatto possono co-adozzare il minore in questione; tuttavia, a tal fine è necessaria l'età minima di 25 anni; la co-adozione non può essere richiesta nel caso in cui sussista un secondo vincolo di filiazione per il minore in causa; a partire dai 12 anni di età, il minore deve esprimere il proprio consenso; si applicano in via sussidiaria le norme del Codice civile in materia di adozione del figlio del coniuge.

La co-adozione viene costituita mediante sentenza giudiziaria (art. 3 del progetto); il coniuge o il convivente di fatto vengono considerati, a tutti gli effetti legali, padre o madre del minore (art. 4); la co-adozione è irrevocabile (art. 5); il cognome del soggetto co-adozzante può essere aggiunto al cognome che il minore già possiede (art. 6).

Affinché il progetto entri in vigore, è adesso necessaria la seconda approvazione parlamentare ("*na especialidade*"): tutto faceva prevedere che essa avvenisse prima delle ferie parlamentari, ma il 23 luglio 2013 la Commissione Parlamentare per gli Affari Costituzionali ha approvato il rinvio

della votazione al mese di settembre, grazie ai voti del PSD e del CDS-PP; ciò ha scatenato le inevitabili polemiche: la sinistra parlamentare ha accusato i Social-Democratici di voler a tutti i costi boicottare l'approvazione del testo legislativo con uno stratagemma ostruzionistico privo di reali motivazioni giuridico-politiche⁵.

Comunque niente è irrimediabilmente compromesso, in quanto la votazione avverrà alla riapertura della sessione legislativa e, quindi, non sussistono impedimenti oggettivi rispetto all'approvazione del progetto in parola.

⁵ Cfr. l'articolo di Andreia Sanches, *Votação final da co-adopção adiada para Setembro*, www.publico.pt, 23-07-2013.